

Reg.delib.n. **1329**

Prot. n. 96/C.16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Adeguamento dell'importo della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1.

Il giorno **30 Maggio 2008** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI

OLIVA BERASI

OTTORINO BRESSANINI

MAURO GILMOZZI

FRANCO PANIZZA

GIANLUCA SALVATORI

Assenti:

MARGHERITA COGO

MARCO BENEDETTI

MARTA DALMASO

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

la legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1, ha recepito nell'ordinamento provinciale la tassa per il diritto allo studio universitario, istituita dall'articolo 3, comma 20, della legge 20 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

La tassa in parola, che costituisce tributo proprio della Provincia Autonoma di Trento, è dovuta dagli studenti per l'iscrizione ai corsi dell'Università statale degli Studi di Trento, nonché delle università legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che hanno sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

Il tributo è finalizzato ad incrementare le disponibilità finanziarie della Provincia da destinare all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto dei principi di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito più basso.

A norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1, l'importo della tassa può essere aggiornato entro il limite massimo del dieci per cento rispetto all'anno precedente con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente quello di riferimento, purché ciò non comporti il superamento del limite massimo stabilito dall'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmata, limite che, per il 2008, è pari ad € 128,32 .

In esercizio del potere sopra indicato, l'importo della tassa è stato determinato dalla normativa in parola in Lire 120.000 per l'anno accademico 1996/1997 e in Lire 170.000 per l'anno accademico 1997/1998 ed è rimasto invariato sino all'anno accademico 1999/2000, anno in cui è stato adeguato a Lire 187.000. L'importo è poi rimasto fermo fino all'anno accademico 2002/2003, quando è stato aggiornato ad € 106,00. Per l'anno accademico 2003/2004 la tassa è stata nuovamente aggiornata all'importo di € 116,00, rimasto invariato anche per l'anno accademico 2004/2005. Per l'anno accademico 2005/2006 l'importo della tassa è stato quindi stabilito in € 120,00 ed è rimasto in tale misura anche per l'anno accademico successivo. Infine, dall'anno accademico 2007/2008, la tassa è stata aumentata ad € 126,00.

Per l'anno accademico 2008/2009, sentita l'Opera Universitaria ed i referenti istituzionali del settore, si propone un nuovo adeguamento della misura della tassa, dall'importo attuale di € 126,00 ad € 128,00, importo rientrante nel limite massimo consentito dall'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed arrotondato all'unità di euro per renderne più agevole la gestione (in coerenza con il disposto della delibera della Giunta provinciale n. 2751 del 25 ottobre 2001 che ha previsto l'arrotondamento all'unità di euro degli importi relativi ai tributi provinciali).

L'incremento proposto avrebbe effetto dal prossimo anno accademico 2008/2009 e consentirebbe all'Opera Universitaria di conseguire una maggior disponibilità finanziaria utilizzabile per l'attuazione degli interventi istituzionalmente previsti a sostegno del diritto allo studio.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- sentito il relatore;
- visto l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- visto l'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1;

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- 1) di aggiornare, con effetto dall'anno accademico 2008/2009, l'importo della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario determinandolo, sulla base di quanto riportato in premessa, nell'importo di € 128,00;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per notizia, sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

AM

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2008-S016-00098